

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2017, n. 1716

COMUNE DI BARI – Variante al PRG per i suoli alla Via Russo Frattasi e rondò, ditte Di Bari-Ciriello e D’Ecclesis, in ottemperanza ordinanza TAR Bari 212/2010. - Parere di compatibilità paesaggistica ed approvazione preliminare con precisazioni e condizioni.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai rispettivi Dirigenti della Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Bari, munito di Variante Generale al Piano Regolatore adeguata alla LR 56/1980, con Deliberazione di Consiglio Comunale del 10/11/2011 ha adottato, ai sensi dell’art. 16 della citata LR 56/1980, la Variante al PRG, in ottemperanza dell’ordinanza del TAR Bari 212/2010, per la qualificazione urbanistica dei suoli individuati in catasto al fg. 59, p.11e 141, 142, 693, 694, 695, 696, 697, 698 (ditta Di Bari-Ciriello) e pile 147 e 705 (ditta D’Ecclesis), afferente alle previsioni stradali di Via Russo Frattasi e del relativo rondò a Sud.

Con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 16/10/2015, Il Comune ha controdedotto all’unica osservazione/opposizione (a firma di Fullone Teresa) presentata a seguito delle pubblicazioni degli atti, respingendola.

La relativa documentazione è stata trasmessa con nota comunale prot. 69732 del 22/03/2016, per l’approvazione ex art. 16 LR n.56/1980 e per il parere di compatibilità paesaggistica, e comprende i seguenti elaborati tecnici:

1. Relazione (con ortofoto);
2. Tavola unica con stralci planimetrici;
3. Documento di verifica di assoggettabilità a VAS.

Sulla Variante stessa risultano, ad oggi, espressi i seguenti pareri o comunicazioni per i vincoli di carattere territoriale:

- nota prot. 44383 del 27/07/11 del Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Sismico e Geologico della Regione Puglia, che comunica di non ritenere di esprimere parere ai sensi dell’art. 89 del DPR n.380/2001 *“in quanto, il caso in argomento, non rientra nelle situazioni previste dal citato disposto di legge”* (nota richiamata nella DCC n.93/2011);
- nota prot. 16156 del 12/12/11 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (emessa nell’ambito del procedimento di consultazione VAS), che comunica quanto segue:
- *“nell’area interessata dall’intervento insiste un bene di interesse culturale, l’Ipogeo dei Romiti in Via Martinez (Fg. 59 p.lla 237 parte, 278 parte, 145) sottoposto a vincolo con DM del 04.12.1979, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Questo Ufficio, pertanto, ritiene che si debba procedere ad una variante del progetto in questione, modificando il tracciato viario in considerazione della presenza dell’insediamento rupestre, che non dovrà essere interessato dalle opere. Sarà inoltre opportuno predisporre indagini geognostiche preliminari nell’area interessata dai lavori per evitare di interessare cavità ed insediamenti rupestri non ancora conosciuti”*; inoltre, viene segnalata la presenza di *“un braccio di lama posto a sud-est della costruendo strada”* (nota richiamata nella Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia della Regione Puglia n.32/2012, a sua volta riportata nella DCC n.58/2015);
- Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia della Regione Puglia n.32 del 13/02/2012, di esclusione della Variante in oggetto dalla procedura VAS, con le seguenti prescrizioni:
“in ottemperanza al contributo reso con nota prot. 16156 del 12/12/11, acquisita al prot. Uff n.92 del 03/01/12, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici:
a. si elabori una variante del progetto in questione, che modifichi il tracciato viario in considerazione della

- presenza dell'insediamento rupestre, che non dovrà essere interessato dalle opere;*
- b. si predispongano indagini geo gnostiche preliminari nell'area interessata dai lavori per evitare di interessare cavità ed insediamenti rupestri non ancora conosciuti;*
- c. si accerti la presenza di un braccio di lama posto a sud-est della costruendo strada, e nel caso si richieda il previsto parere alla stessa Autorità prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; (...);*
- nota istruttoria prot. n.2305 del 20/03/17 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, di parere favorevole di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, con precisazioni.

In ordine, in particolare, alla citata Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia Regione Puglia n.32/2012, il Comune di Bari con la deliberazione di C.C. n.58/2015 ha "preso atto" della medesima ed inoltre ha ritenuto che *"le prescrizioni contenute nella stessa determinazione regionale di cui al punto precedente attengono all'atto di approvazione da parte della Giunta Regionale, nonché fasi successive relative alla eventuale ulteriore variazione e/o alla realizzazione della viabilità interessata dalla Variante stessa."*

Ciò premesso, si rileva che la Variante proposta risulta determinata dal Comune di Bari a seguito dell'ordinanza del TAR Bari 21/2010 che, accogliendo il ricorso n.1873/2009 di alcuni proprietari interessati, ha imposto la riqualificazione urbanistica dei terreni in questione, in quanto ritenuti oggetto di vincolo scaduto.

Nello specifico, i contenuti della Variante vengono come di seguito descritti nella Relazione progettuale:

"La variante di fatto consiste nella conferma strategica della previsione di PRG (asse viario di penetrazione Nord-Sud) adeguandola, però, alla viabilità esistente costituita dalla Via Russo-Frattasi e, più a nord, dal Viale Borsellino e Falcone, raccordando tra loro tali arterie stradali esistenti attraverso una lieve variazione dell'asse della viabilità di PRG a partire dall'attuale intersezione di Via Del Re con Via Vassallo.

Verso sud, invece, ferma restando la posizione del rondò di PRG, previsto a raccordo tra le direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest, ci si è limitati a regolarne l'imbocco da Nord con un lieve flesso e ad eliminarne il sovrappasso, con relativo svincolo, previsto dal PRG.

Per quanto riguarda le aree destinate ad 'area di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari', le stesse vengono confermate nella previgente configurazione, fatta eccezione per le aree ricomprese all'interno del rondò destinate a 'viabilità di PRG' che, a seguito della variante, assumono anch'esse tale destinazione urbanistica e ad eccezione della fascia di rispetto posta ad ovest della Via Russo-Frattasi che ne segue l'andamento parallelamente al ciglio stradale.

Al fine di mantenere inalterati i rapporti tra volumetrie edificabili e standard urbanistici di Piano, ai suoli posti a sud della tangenziale e ad ovest della Via Russo Frattasi già destinati dal vigente PRG a 'viabilità di PRG' che con la presente Variante assumono la destinazione di 'area di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari contermini ad area di completamento di tipo B5' e ad 'area di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari contermini ad area verde pubblico - verde di quartiere' non è attribuita alcuna capacità edificatoria; pertanto gli stessi non sviluppano alcuna ulteriore volumetria.

(...)

Da quanto sopra esposto si può facilmente evincere come, trattandosi di un mero adeguamento allo stato di fatto della giacitura della viabilità di Piano, la Variante al PRG in oggetto lascia sostanzialmente immutate le destinazioni urbanistiche previgenti nell'area interessata (in particolare per quanto attiene i suoli oggetto di ricorso), che assumono una lieve modifica solo nella loro posizione e delimitazione."

La citata Relazione contiene l'indicazione puntuale, per ognuna delle particelle catastali interessate

dalla Variante, della nuova destinazione urbanistica proposta.

ISTRUTTORIA REGIONALE

A) ASPETTI AMBIENTALI E VINCOLI TERRITORIALI

Si prende atto che sono stati ottemperati i prescritti adempimenti in materia di VAS, giusta determinazione dirigenziale del Servizio Ecologia della Regione Puglia n.32 del 13/02/2012 (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali), alle condizioni comprensive dei rilievi formulati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con nota prot. 16156 del 12/12/11 (a cui si rinvia per economia espositiva e che sono qui da intendersi integralmente riportate e reiterate).

Con riferimento alla verifica di compatibilità della proposta di variante con le condizioni geomorfologiche del territorio ai sensi dell'art.89 del DPR 380/2001, vi è la comunicazione prot. 44383 del 27/07/11 del Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Sismico e Geologico della Regione Puglia (oggi Sezione Lavori Pubblici, Referente Rischio Sismico), in precedenza citata.

B) ASPETTI PAESAGGISTICI

La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, con propria nota istruttoria prot. 2305 del 20/03/17 ha espresso il parere favorevole di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, con le seguenti precisazioni:

“(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della Variante in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che la stessa ricade nell'ambito territoriale della *“Paglia Centrale”* ed in particolare nella Figura Territoriale denominata *“La conca di Bari e il sistema radiale delle Lame”*.

il valore paesaggistico - ambientale del contesto in esame, è rilevabile nel rapporto tra le componenti storiche insediative strutturanti il sistema radiale dei centri minori di prima corona (Carbonara, Modugno, Bitritto, Valenzano, Capurso e Triggiano) storici capisaldi dell'entroterra olivato del barese sviluppatisi intorno al capoluogo, e le componenti strutturanti il tipico paesaggio rurale della piantata olivicola, attraversata dal tradizionale sistema infrastrutturale delle *“vicinali”*, che a tela di ragno collegano i suddetti centri, e dalle numerose lame, solchi carsici per il deflusso delle acque piovane dal gradino murgiano giungono sino alla costa.

Al sistema complesso e articolato della lame si associa quello delle forme naturali e artificiale epigee ed ipogee presenti sui fianchi delle lame che, con i numerosi insediamenti storici rupestri, assume un alto valore paesaggistico e storico testimoniale con un valore di unicità nel bacino del mediterraneo.

Le suddette componenti, assumono una singolare rilevanza sia dal punto di vista paesaggistico poiché elementi identitari della forma del paesaggio di riferimento, sia dal punto di vista ambientale in quanto elementi della rete ecologica che contribuisce a generare un sistema di connessione con il territorio.

Con riferimento specifico all'area oggetto di proposta di Variante, dalla documentazione trasmessa si rappresenta che essa risulta collocata in una zona compresa tra la tangenziale SS 16 bis e il nucleo urbano di Carbonara, caratterizzata nel quadrante ovest da edilizia residenziale organizzata lungo Corso Alcide de Gasperi, mentre a est risulta delimitata dall'antico all'antico alveo della Lama Montrone così come oggi visibile dal canale deviatore fino alla Tangenziale di Bari.

Ciò premesso si rappresenta così come da documentazione trasmessa, che fermo restando la posizione del rondò non variata rispetto al PRG vigente, la Variante riguarda:

- l'adeguamento dell'asse viario di penetrazione Nord-Sud previsto dal PRG vigente alla viabilità esistente,

(Via Russo-Frattasi) prevedendo a sud un lieve flesso per regolare l'imbocco nel rondò. Tale Variante interessa direttamente aree già urbanizzate e caratterizzate da edificato residenziale;

- l'eliminazione interna del rondò, del sovrappasso e del relativo svincolo previsto dal PRG vigente, che interessano direttamente la Testimonianza della stratificazione insediativa (Siti storico-culturali) denominata "*Chiesa rupestre ed ipogeo dei Romiti*" nonché la sua area di rispetto, come perimetrata dal PPTR.

In merito alle suddette interferenze rilevate (Chiesa rupestre ed ipogeo dei Romiti), si evidenzia che nella Delibera di CC n.58/2015, il Comune di Bari ha rappresentato che fermo restando la posizione del rondò, la cui previsione non è oggetto della presente Variante, l'eliminazione nell'area interna al rondò del sovrappasso e del relativo svincolo previsto dal PRG, garantisce una "*maggiore tutela della chiesa rupestre e ipogeo dei Romiti, bene sottoposto a vincolo con Decreto del 4.12.1979*".

Tutto ciò premesso si ritiene di poter rilasciare per la Variante alla VGPR in ottemperanza dell'ordinanza TAR n.212/2010, suoli ditta Di Bari-Ciriello e ditta D'Ecclesis, così come adottata con Delibera di C.C. n. 93 del 10.11.2011 del Comune di Bari, il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR.

Nessuna valutazione si esprime in merito alla compatibilità del rondò con le componenti di paesaggio presenti nell'area, in quanto la previsione dello stesso non è oggetto della presente Variante come adottata con Delibera di C.C. n. 93 del 10.11.2011, ma si anticipa il suddetto rondò nella sua attuale configurazione contrasta con le norme di tutela previste dal PPTR per l'area di rispetto della "*Chiesa rupestre ed ipogeo dei Romiti*".

C) ASPETTI URBANISTICI

Attese le motivazioni, le finalità ed i contenuti specifici della Variante proposta, in precedenza complessivamente esposti, si ritiene la stessa condivisibile sotto l'aspetto urbanistico, con le seguenti prescrizioni:

1. Con riferimento alle osservazioni e prescrizioni formulate dalla Soprintendenza BAP con la nota prot. 16156 del 12/12/11 e dal Servizio Ecologia della Regione Puglia con la Determina Dirigenziale n.32 del 13/02/2012, si rileva che le stesse richiedono indagini ed accertamenti di carattere sia storico-architettonico e geognostico (circa l'ipogeo esistente ed ipotizzati ulteriori insediamenti rupestri), sia geo-idro-morfologico (circa il "braccio di lama"), e conseguenziali rielaborazioni progettuali che non possono essere rinviate alla fase esecutiva delle opere stradali, in quanto evidentemente incidenti in misura sostanziale sull'assetto urbanistico dell'ambito urbano interessato e dunque pregiudiziali rispetto all'approvazione definitiva della Variante in argomento.
2. Per quanto sopra, si ritiene che detti accertamenti e -ove necessario, in funzione delle risultanze degli accertamenti medesimi- le conseguenziali rielaborazioni progettuali, debbano essere compiute nella fase dell'adeguamento/controdeduzioni e sottoposte alle determinazioni del Consiglio Comunale ex art. 11/co.11° della LR 56/1980, a cui pertanto necessariamente va sottoposto il presente procedimento.
3. Inoltre, per quanto attiene alla fascia di rispetto stradale lungo il lato Est del nuovo sedime della Via Russo Frattasi, non si condivide la prospettata riduzione della stessa fascia, in quanto immotivata ed incoerente rispetto all'impostazione della VGPR.

Detta fascia pertanto va ripristinata nella larghezza prescritta dalla citata vigente VGPR, in ml. 50,00 costanti dal nuovo margine stradale, così come parallelamente già previsto e confermato per il lato Ovest della medesima Via Russo Frattasi.

CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA REGIONALE

Conclusivamente, con le precisazioni e condizioni di cui ai precedenti punti A, B e C, la Variante al PRG in oggetto risulta meritevole di approvazione in via preliminare, ai sensi dell'art. 16/co. 10° della LR 56/1980.

Per quanto attiene all'unica osservazione/opposizione presentata, si ritiene la stessa superata dalle precisazioni e condizioni complessive innanzi riportate e pertanto da rigettare.

Tutto ciò premesso, sulla scorta delle sopra esposte risultanze istruttorie, in toto condivise, si propone alla Giunta il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, e l'approvazione in via preliminare, ai sensi dell'art. 16 co. 10° della LR 56/1980, della Variante al PRG del Comune di Bari, adottata con DCC n.93 del 10/11/2011, in ottemperanza della ordinanza del TAR Bari 212/2010, per la qualificazione urbanistica dei suoli in catasto al fg. 59, p.lle 141, 142, 693, 694, 695, 696, 697, 698 (ditta Di Bari-Ciriello) e p.lle 147 e 705 (ditta D'Ecclesis), afferente alle previsioni stradali di Via Russo Frattasi e del relativo rondò a Sud.

Quanto innanzi, con le precisazioni e condizioni di cui ai precedenti punti A (per gli aspetti ambientali e vincoli territoriali), B (per gli aspetti paesaggistici) e C (per gli aspetti urbanistici), rispetto alle quali il Comune di Bari si determinerà con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 16/co. 11° della LR 56/1980.

Per quanto attiene all'unica osservazione/opposizione presentata (a firma di Fullone Teresa, controdedotta con non accoglimento dal Comune di Bari, giusta DCC n.58 del 16/10/2015), si propone di rigettare la stessa in quanto superata dalle precisazioni e condizioni complessive in precedenza riportate.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della LR n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001 E S.M. ED L"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- **DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, sulla Variante al PRG del Comune di Bari, adottata con DCC n.93 del 10/11/2011, in ottemperanza della ordinanza del TAR Bari 212/2010, per la qualificazione urbanistica dei suoli in catasto al fg. 59, p.lle 141, 142, 693, 694, 695, 696, 697, 698 (ditta Di Bari-Ciriello) e p.lle 147 e 705 (ditta D'Ecclesis), afferente alle previsioni stradali di Via Russo Frattasi e del relativo rondò a Sud, con le precisazioni di cui alla nota istruttoria prot. 2305 del 20/03/17 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- **DI APPROVARE IN VIA PRELIMINARE**, di conseguenza, ai sensi dell'art.16/co. 10° della LR 56/1980, per le considerazioni e motivazioni di cui alla relazione in premessa, la Variante al PRG del Comune di Bari di cui sopra, con le precisazioni e condizioni di cui ai precedenti punti A (per gli aspetti ambientali e vincoli territoriali), B (per gli aspetti paesaggistici) e C (per gli aspetti urbanistici), riportati nella stessa relazione in premessa e che qui si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritti;

- **DI DECIDERE**, in ordine alla osservazione/opposizione presentata, di rigettare la stessa in quanto superata dalle precisazioni e condizioni complessive in precedenza riportate;
- **DI INVITARE** il Consiglio Comunale di Bari ad adottare, ai sensi dell'art. 16 co. 11° della LR 56/1980, le proprie determinazioni in merito alle precisazioni e condizioni complessivamente introdotte d'ufficio negli atti della Variante al PRG in argomento;
- **DI RISERVARSI**, ad esito dell'esame delle suddette determinazioni comunali ex art. 16/co. 11° della LR 56/1980, l'assunzione della deliberazione di approvazione definitiva della Variante al PRG in argomento, a cui resta subordinata l'entrata in vigore della Variante stessa;
- **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bari, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante